



COMUNE DI LATINA
Provincia LATINA

SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE

U.O.C. Provveditorato Economato e Cassa

Via Bonn, 1 04100 - Latina

Telefono: Uffici 0773 1757364 **E-Mail:** economato@comune.latina.it

P.IVA 00097020598

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO A:

**SERVIZI DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO (ANNI 2018-2019)**

Del Comune di

LATINA

ART.1 OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Latina, così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire al Comune di Latina, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali il Comune di Latina potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:

- Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività del Comune di Latina;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Comune di Latina e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza;
- Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitoli\contratti\convenzioni\regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 45 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri

adempimenti analoghi).

In particolare:

- o **sinistri attivi** Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il ed. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente; o **sinistri passivi** In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- Consulenza ed assistenza:
 - o a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - o relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - o nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
 - o nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- Presentazione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione sinistri, nonché commento di statistiche riguardanti la sinistrosità fornite dal Comune;
- Formazione del personale sia dell'Ufficio assicurazioni, sia di altri Settori, su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa;
- Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta delle vari Servizi del Comune;
- Consulenza e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi;
- Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi del Comune alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta

documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;

- Relativamente alla eventuale procedura di affidamento del Servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società di Loss Adjusters: assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
- Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
- Messa a disposizione, entro 60 giorni solari dalla data di decorrenza del contratto, di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per :
 - informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente. Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Comune - Servizio Finanziario e Partecipate tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto.

Il Broker si impegna, entro un mese dall'aggiudicazione, a costituire una sede operativa, nel Comune di Latina, dotata di personale competente per lo svolgimento dell'attività sopra descritta.

Il Broker si impegna, altresì, all'atto della stipula del contratto, a individuare formalmente il Responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Latina. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.

Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati almeno una volta ogni quindici giorni su specifica richiesta della P.O. Provveditorato Economato e Cassa, presso la sede comunale.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Latina né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Latina (se non preventivamente autorizzato), al quale resta, quindi, ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate.

La Società affidataria è l'unica responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze assicurative del Comune di Latina, rilevanti ai fini del presente affidamento, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO NETTO €
<i>RCT/O</i>	02/10/2019	714.000,00
<i>ALL RISK PROPERTY</i>	23/01/2018	200.000,00
<i>INFORTUNI</i>	23/01/2018	80.000,00
<i>RCA</i>	11/04/2018	40.000,00
<i>RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE</i>	01/02/2019	43.000,00
<i>ALL RISK OPERE D'ARTE</i>	31/05/2019	12.500,00
<i>INFORTUNI BAMBINI ASILI NIDO</i>	19/05/2019	1.600,00

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative a eventi di modesta entità.

ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale e dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il completo e corretto passaggio delle competenze al nuovo Broker secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazione e riassicurazione A.I.B.A.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Latina, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi.

Il Comune di Latina non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Latina in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

In ogni caso, la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Latina, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi attuali indicati nell'art. 3 del presente capitolato. Qualora, nel corso del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato anche in conseguenza della stipula di nuovi contratti assicurativi, che comportino, per effetto dell'applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore rispetto all'importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico (€ 97.000,00).

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi, sempre nei limiti di cui al precedente comma.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.

L'importo annuale presunto del servizio è quantificato in € 97.000,00=. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi annui netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in essere, la percentuale massima di provvigione del 9% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA, per la quale la percentuale massima è del 6%.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall'art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

Il Broker deve rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune riguardo alle annualità successive rispetto a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune di Latina autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative di

cui al precedente art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Latina l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Latina, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Comune se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 7 PAGAMENTO DEI PREMI ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Il pagamento da parte del Comune di Latina dei premi assicurativi in essere con la presenza della clausola Broker, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker stesso. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Comune di Latina, nei termini e nei modi convenuti dall'Amministrazione con le Compagnie stesse e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ai fini del pagamento, il Comune di Latina effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Comune di Latina – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate – provvederà a versare direttamente a dette compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente alla stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato tramite bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario dovrà accendere in esecuzione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che comunicherà al Comune di Latina.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Latina.

Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che verrà inserita nei contratti e capitolati assicurativi: "La comunicazione al Broker dell'emissione dell'ordinativo di pagamento del premio effettuato dal Comune di Latina a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per il Comune di Latina nei confronti della Compagnia".

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 8 OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Latina.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Servizio Finanziario e Partecipate del Comune di Latina.

In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Latina;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatane dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione del Comune di Latina tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Latina;
- Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 ce;
- Farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

ART. 9 RESPONSABILITÀ' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL COMUNE

Il Comune di Latina s'impegna a:

- o Rendere noto, in occasione di procedure a evidenza pubblica per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Latina, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- o Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale massima della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- o Fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 11 RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

ART. 12 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l'esecuzione delle penali di cui all'art. 15.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Latina si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Latina, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.

Fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme

dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

La Società affidataria dovrà essere provvista, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale dedicato al Comune di Latina non inferiore ad € 1.000.000,00= all'anno globalmente per tutti i sinistri e non inferiore ad € 700.000,00 per ciascun sinistro.

Ad inizio del rapporto la Società affidataria dovrà consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale attraverso il Servizio Finanziario e Partecipate effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

ART. 15 PENALI PER INADEMPIENZA

In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato Speciale D'Appalto, nonché alle condizioni indicate nelle offerte tecnica ed economica, il Comune di Latina si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

a. Mancato rispetto del termine previsto

Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio si applicano le diverse penalità, in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso, che vengono determinate dal Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate in considerazione dei danni che derivano all'Amministrazione secondo le seguenti disposizioni:

- o Per la mancanza del rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e/o dal relativo contratto nonché degli ulteriori termini indicati dal Servizio Finanziario e Partecipate, il Comune di Latina potrà applicare una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene a mezzo di lettera raccomandata A/R, così come per la risoluzione contrattuale.

L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione depositata.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme

dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

ART. 16 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Latina - Servizio Finanziario e Partecipate si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune di Latina si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- in caso di subappalto non consentito;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- per perdita della personalità giuridica.

Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Latina potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

ART. 17 FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi della normativa vigente, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D. L.g.s. 50/2016. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 18 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica ed economica del Broker aggiudicatario, il Comune provvedere a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo accomandata A/R, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, il Comune di Latina in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nomina con apposito atto all'uopo predisposto, l'aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Latina - Servizio Finanziario e Partecipate saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il Comune di Latina - Servizio Finanziario e Partecipate e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.

Il Comune di Latina - Servizio Finanziario e Partecipate e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Il Comune di Latina - Servizio Finanziario e Partecipate e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Servizio Finanziario e Partecipate nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 20 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è consentito subappaltare esclusivamente

l'attività di formazione di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Latina di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

ART. 22 CONTROVERSIE- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Latina.

Ai sensi dell'art.209 del D. Lgs 50/2016 è ammesso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato.

ART. 23 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Latina ha domicilio presso la propria sede legale.

A tutti gli effetti l'aggiudicatario elegge, dall'avvio del servizio fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale se ubicata nel Comune di Latina. Nel caso che la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l'aggiudicatario elegge domicilio presso l'eventuale sede distaccata, se ubicata nel Comune di Latina, o presso la residenza municipale.

ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Latina.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 25 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 209/205, al Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, nonché alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

